

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il sussidiamento della ricostituzione dei vigneti
 nelle zone dove avvengono lavori di raggruppamenti dei terreni

(del 6 marzo 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nella seduta del 16 gennaio scorso gli on.li Luigi Cattori e Giacomo Pedimma presentarono la seguente mozione:

« Lo Stato sussidia la ricostituzione dei vigneti nelle zone dove avvengono lavori di raggruppamento dei terreni, nella misura di 20 cts. per ogni barbatella fornita dall'Istituto agrario cantonale — VIVAISTA AUTORIZZATO — ritenuto che la Confederazione abbia a concorrere nella stessa misura ».

Fino ad oggi il sussidio dello Stato veniva concesso solo sulle barbatelle fornite dall'Istituto agrario di Mezzana. Intenzione dei proponenti è di aggiungere i vivaisti autorizzati.

La disposizione che condizionava il sussidio all'acquisto delle barbatelle presso il vivaio viticolo dell'Istituto agrario cantonale era nel passato pienamente giustificata dal fatto che non esisteva un controllo diretto dello Stato sulla produzione viticola dei vivaisti privati e neppure l'obbligo di chiedere un'autorizzazione all'Istituto stesso per la produzione e il commercio di barbatelle di vite. L'obbligo di rivolgersi al vivaio viticolo cantonale per l'acquisto delle barbatelle concorrenti al sussidio, aveva lo scopo di impedire la diffusione di varietà scadenti già scartate dal vivaio cantonale, oppure di soggetti innestati su porta-innesti non sufficientemente resistenti agli attacchi della fillossera o inadatti ai nostri terreni.

Questa disposizione ha indubbiamente contribuito al miglioramento dei nostri vigneti.

Oggi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 1950 sul vivaismo, decreto che subordina la produzione e il commercio delle barbatelle di vite, nonché l'importazione del legno americano porta innesti, all'autorizzazione e al controllo del Dipartimento dell'agricoltura, e in seguito alla facoltà concessa ai vivaisti autorizzati dall'art. 8 del decreto legislativo del 14 febbraio 1949 sulla ricostituzione e l'impianto dei vigneti, di fornire barbatelle con o senza sussidio, la limitazione contenuta nell'art. 3 del citato decreto legislativo non ha più ragione di sussistere.

Vi invitiamo perciò a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento della ricostituzione dei vigneti
nelle zone dove avvengono lavori di raggruppamento dei terreni
(modificazione dell'art. 3 del D. L. 8 gennaio 1923)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 marzo 1951 n. 292 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 3 paragrafo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1923 concernente l'annessione del vivaio viticolo cantonale all'azienda agricola di Mezzana e sussidio alla ricostituzione dei vigneti è modificato come segue:

«Lo Stato sussidia la ricostituzione dei vigneti nelle zone dove avvengono lavori di raggruppamento dei terreni, nella misura di 20 cts. per ogni barba-tella fornita dall'Istituto agrario di Mezzana o dai vivaisti autorizzati dal Dipartimento dell'agricoltura, ritenuto che la Confederazione abbia a concorre-re nella stessa misura».

Art. 2. — Il presente decreto non di carattere obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.